

Menzogne di Stato

Li guardano, perché devono, ma non li vedono, non sono capaci.

Li vedono, è inevitabile, ma non li guardano, non gli interessa.

Dunque si resta lì, a *Sorvegliare e punire*.

Invece scrivono, con inchiostro simpatico.

Con vademecum diffuso dal DAP (a firma della Vice Capo Lina Di Domenico), relativo alla (contro) riforma contenuta nel D.L. 92/2024, convertito in L. 112/2024, si è disposta la “massima diffusione del documento”, in considerazione delle asserite “diverse novità che migliorano la condizione detentiva”.

La lingua è biforcuta, vediamo perché.

Al punto 2 si sostiene che il detenuto saprà subito il suo fine pena, all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione, ma si omette dal dire che il PM che cura il titolo detentivo non conosce gli esiti delle istanze di liberazione anticipata, malgrado fosse stato da più parti segnalato in sede di audizione in Commissione Giustizia la necessità di tale informazione.

Ciò comporterà un aumento del contenzioso, e non certo un’accelerazione per l’accesso ai benefici.

Al punto 3 si afferma che “la pena verrà ridotta di 45 giorni ogni sei mesi, automaticamente senza necessità di fare alcuna istanza al magistrato di sorveglianza”.

“Questa è una dichiarazione non solo falsa, ma anche pericolosamente fuorviante”; così Leo Beneduce, segretario dell’OSAPP, segno di “un’amministrazione che naviga a vista, incapace di comprendere le proprie leggi”.

Non è solo il Legislatore che talvolta (sempre più spesso) ha in odio se stesso, come icasticamente affermò il Prof. Padovani in tempi andati, ma è anche chi dovrebbe agire per mandato costituzionale volto alla risocializzazione che trucca le carte.

Una menzogna di Stato, basta leggere il testo appena approvato.

Ed ancora, al punto 4 si legge che “ogni volta che il ristretto farà una istanza per le misure alternative alla detenzione automaticamente il magistrato di sorveglianza applicherà la riduzione per la liberazione anticipata”.

Si soffia sul fuoco; per un verso si assume per certo che il beneficio verrà concesso, nel mentre l’esito potrebbe essere opposto, e per altro non si considera che il termine per decidere in proposito (90 giorni) non potrà essere rispettato per chi ha sofferto lunghe carcerazioni, magari in diversi istituti, ciò che comporterà un ulteriore rallentamento nella decisione sulla concessione delle misure alternative (o, peggio ancora, per la scarcerazione, in caso in cui si debba concedere la liberazione anticipata “liberatoria”). Una nuova condanna della Corte europea è scontata, per violazione dell’art.5, § 1, della Convenzione (cfr. Corte EDU, Quarta Sezione, 24.3.2015, *Messina c. Italia*).

Il punto 5 non fa incredibilmente i conti con quanto evidenziato nella Relazione del D.L. 92/2024, laddove si chiarisce che “il numero dei destinatari della misura sia pari a 206 detenuti all’anno”.

Il punto 6 indica un percorso di favore per i condannati privi di attività lavorativa che chiedano la concessione dell’affidamento in prova, attraverso lo svolgimento di servizi di volontariato e di pubblica utilità. Si tratta di ipotesi già giurisprudenzialmente riconosciuta (*ex multis*, Cass. Sez.I, 28.11.2023, n.14003, ove si afferma che “lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di sostentamento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità di detta misura”), che qui si presenta come innovativa.

Infine, la perla; al punto 7 si richiama la disciplina di *favor* per i condannati con pena residua tra i 2 e 4 anni con età pari o superiore a 70 anni, salvo che per i delitti di cui agli artt. 4 bis o.p. e 51, comma 3 bis, c.p.p., che potranno accedere alla detenzione domiciliare.

Ancora una volta, si truccano le carte; per quelle pene, e per quei reati (l’unica novità concerne le condanne per gli ulteriori delitti inseriti nell’art.656, comma 9, c.p.p., e non nell’art. 4 bis o.p.) una pena residua contenuta nei 4 anni non comporta mai l’arresto al momento del giudicato. Però adesso gli anziani li chiudiamo in casa, e se poi non ce l’hanno sono affari loro.

Come si vede, si ingenerano aspettative, regalando illusioni a chi niente ha più nelle sue tasche, a chi non trova risposte. Si soffia sul fuoco, scaricando sulla magistratura la responsabilità dello stato dell’arte (“ricordo che i detenuti non sono messi in prigione dal Governo, ma dai giudici”; così parlò Zarathustra).

Però abbiamo il colpo a sorpresa, il cappellaio matto (e i cinque esperti) che risolve problemi, il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, *che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, ça va sans dire*.

Ma siccome l’estate è lunga, e bisogna pur sempre tener desta l’attenzione, e alta la guardia, l’ineffabile Vice Capo DAP ha preso carta e penna, ricordando ai Provveditori le regole (schede tecniche) per l’utilizzo di scudi, caschi, guanti, kit antisommossa, da usare senza necessità di autorizzazione quali dispositivi di protezione individuale in tutte le situazioni di rischio incolumità del personale.

In attesa del G.I.O., non perdiamoci d’animo.

E poi siamo in buone mani, c’è chi garantisce per noi che la legge è uguale per tutti, nessun favore ai colletti bianchi, nessuno scudo, ché “ovviamente per i rapinatori, stupratori, corrotti e autori di altri gravi reati la carcerazione preventiva rimarrà”.

Voce dal sen fuggita, che confonde la sentenza di condanna irrevocabile con l’ordinanza cautelare, e ignora che son passati per l’appunto quarant’anni dalla legge 28.7.1984, n.398, che ha sostituito l’espressione carcerazione preventiva con custodia cautelare.

Però in fondo che fa; allegria, che ormai è ferragosto! E' proprio il momento giusto per uno spritz.

Michele Passione